



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018
N.RF109
INFO FISCO
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 13

OGGETTO	SALDO 2017 E ACCONTI 2018: CALCOLO E VERSAMENTO
RIFERIMENTI	ART. 7-QUATER C. 19 DL N. 193/2016; ART. 1 DPR 435/2001 – ISTRUZIONI REDDITI 2018
CIRCOLARE DEL	15/06/2018

Sintesi: entro il prossimo 02/07/2018 va effettuato il versamento delle imposte a saldo del periodo 2017 e del 1° acconto 2018 risultanti dai modelli Redditi ed Irap.

È ammesso differire il versamento al 20/08/2018 applicando la maggiorazione dello 0,4%.

Nel seguito si riepilogano le modalità di determinazione del saldo e dell'acconto; a tal fine è probabile che quest'anno non venga concessa alcuna proroga dei termini di versamento, considerato il maggior termine già previsto per legge.

In via generale, il versamento delle imposte risultanti dai modd. Redditi 2018 ed Irap 2018 vanno effettuati:

- entro il **02 luglio 2018** (il 30/06 cade di sabato) senza alcuna maggiorazione
- dal **3 luglio al 20 agosto 2018**: con la **maggiorazione dello 0,4%** (il termine differito di 30 gg, cade il 1 agosto 2018 e per effetto dalla c.d pausa di ferragosto slitta al **20/08/2018**) (v. info flash 106/18 del 12/06/2018)

TERMINI DI VERSAMENTO DI SALDO 2017 E ACCONTO 2018

SOGGETTO	TIPOLOGIA	TERMINE VERSAM.	MAGGIORAZ. 0,4%
PERSONE FISICHE	Privati (*)	02/07/2018	20/08/2018
	Titolari di partita Iva	02/07/2018	20/08/2018
SOCIETA' DI PERSONE E STUDI ASSOCIATI	-	02/07/2018	20/08/2018
SOCIETA' DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI (esercizio solare)	Approvaz. Bilancio	Data	
	NO "particolari esigenze"	02/07/2018	20/08/2018
	CON "particolari esigenze" (180gg)	entro 31/05/2018	20/08/2018
		entro 29/06/2018	31/07/2018

SOCIETA' DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI – ESERCIZIO NON SOLARE

ESERCIZIO	APPROVAZIONE DEL BILANCIO	SALDO 2017 e 1° ACC. 2018	2° ACC. 2018
Non solari	senza particolari esigenze	entro 120gg da fine esercizio	Ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio
		oltre 120gg da fine esercizio	
	con particolari esigenze	entro 180gg da fine esercizio	
		oltre 180gg da fine esercizio	

IL SALDO DELLE IMPOSTE 2016

Il saldo dell'imposta è dato dalla **differenza** tra:

- ⇒ l'imposta complessiva determinata nel mod. Redditi 2018
- ⇒ e gli acconti versati nel corso del 2017.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

ACCONTO 2017 IRI INSUFFICIENTE

La L. 232/2016 aveva introdotto.

- con decorrenza dal **01/01/2017**
- per **imprenditori individuali e SNC/SAS in regime di contabilità ordinaria e SRL trasparenti**
- ⇒ la possibilità di determinare il reddito d'impresa con l'applicazione dell'aliquota del 24% (IRI).

L'opzione per tale regime avrebbe comportato che:

- il reddito d'impresa conseguito non avrebbe concorso alla formazione del reddito complessivo imponibile Irpef in quanto
- sarebbe stato tassato in maniera autonoma con applicazione dell'IRI nella percentuale del 24%.

N.B.: per effetto della nuova opzione, molti soggetti IRPEF hanno preferito calcolare gli acconti 2017 con il **metodo previsionale**, riducendo e in alcuni casi azzerando gli acconti 2017.

Considerato che:

- la Legge di bilancio 2018 ha previsto il differimento della disciplina IRI al 2018 (cioè le disposizioni di cui ai commi 547 e 548, art. 1, della L. 232/2016, che riguardano appunto l'IRI)
- gli acconti IRPEF versati per il 2017 con il metodo previsionale si sono rivelati insufficienti.

Sanzioni: per evitare l'applicazione di sanzioni ai contribuenti che si trovano nell'anzidetta situazione, le istruzioni al modello dichiarativo (al fascicolo 3 del modello Redditi PF) prevedono che "nel rigo RS148 va indicato l'ammontare dell'acconto rideterminato relativo al periodo d'imposta 2017, tenendo conto dell'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel caso in cui i versamenti in acconto dell'Irpef per l'anno d'imposta 2017, calcolati su base previsionale, risultino insufficienti per effetto del differimento dell'applicazione dell'Iri al periodo d'imposta 2018, disposto dall'articolo 1, comma 1063 della legge 17 dicembre 2017, n. 205. Pertanto, ai fini della determinazione dell'acconto, si assume quale imposta del periodo, quella rideterminata in base alla predetta disposizione".

VERSAMENTO SALDO 2017

Ove non si sia proceduta a ravvedere tali importi:

- si potrà procedere a versare il saldo senza applicare sanzioni.

Chi ha ravveduto gli acconti compila comunque il rigo RS148, così da poter richiedere il rimborso di sanzioni e interessi nel caso in cui li abbia versati.

CONTRIBUENTI MINIMI/FORFETTARI FUORIUSCITI DAL 2017

I contribuenti:

- in regime dei minimi/forfettario fino al 31/12/2016
- che hanno versato l'**acconto dell'imposta sostitutiva** coi codici "1793" - "1974" - "1790" - "1791" anno 2017
- che dal 1/01/2017 hanno fatto accesso al regime ordinario Iva indicano tali acconti a **rigo RN38 col. 4** (scomputandoli dal saldo Irpef).

RN38 ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui fuoriusciti regime di vantaggio o regime forfettario	di cui credito versato da atti di recupero	6
1	2	3	4	5		
	,00	,00	,00	,00	,00	,00

I contribuenti minimi che hanno fatto ingresso nel regime forfettario dal 2017 indicano tali acconti a **rigo LM45 campo 2** (scomputandoli dal saldo dell'imposta sostitutiva del regime forfettario)

LM45 Acconti

(di cui sospesi

1

2

SALDO DELLA CEDOLARE SECCA 2017

Le persone fisiche che hanno applicato la cedolare secca ai redditi di locazione di unità abitative (anche brevi)

- dichiarano i relativi redditi nel quadro RB o nel quadro RL
- determinano il saldo dovuto (quadro LC Modello Redditi 2018) al netto di quanto versato a titolo di acconto.

SALDO IVIE/IVAFE 2017

Entro i medesimi termini previsti per il versamento del saldo Irpef, le persone fisiche sono tenute

- al versamento del saldo di IVIE ed IVAFE sugli investimenti detenuti all'estero
- determinata nel quadro RW del mod. Redditi PF 2018

ACCONTI 2018

Come di consueto, l'acconto può essere determinato col criterio **storico** o **previsionale**.

TIPOLOGIA DI ACCONTO	MISURA	NORMATIVA
IRPEF	100%	Art. 11 co. 18 DL 76/2013
IRES	100%	Art. 1 co. 301 L. 311/2004
IRAP	soggetti Irpef	Artt. 30 c. 3 DLgs. 446/97 e 17 c. 3 DPR 435/2001
	soggetti Ires	Artt. 30 c. 3 DLgs.446/97 e 17 c. 3 DPR 435/2001

CRITERIO "STORICO"

ACCONTO IRPEF – PERSONE FISICHE

Per determinare l'acconto Irpef 2018 i contribuenti:

➔ devono considerare il **100% del rigo RN34 "Differenza"** del mod. **Redditi PF 2018**.

In particolare, l'acconto va calcolato nelle seguenti misure:

	SCAGLIONI	ACCONTO 2018	PERCENTUALE	SCADENZA
RIGO RN34 "DIFFERENZA" REDDITI PF 2018	≤ €. 51,65	NON DOVUTO	-	-
	da €. 51,65 fino a €. 257,52	UNICA RATA	100%	al 30/11/2018
	≥ €. 257,52	1° RATA	40% di rigo RN34	al 02/07/2018 (o al 20/08/2018 + 0,4%)
		2° RATA	60% di rigo RN34	al 30/11/2018

Esempio1

Il sig. Rossi presenta il rigo RN34 del mod. Redditi 2018 pari a €. 50,00 (o negativo); l'acconto non risulta essere dovuto.

Esempio2

Il sig. Rossi indica a RN34 del mod. Redditi 2018 l'importo di € 300; l'acconto sarà così dovuto:

- 1° rata: €. 120,00 (cioè 40% x 100% x 300) entro il 02/07/2018 (o 20/08/2018 + 0,4%)
- 2° rata: €. 180,00 (cioè 300 x 100% - 120) entro il 30/11/2018

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Esempio3

Nell'Esempio2 precedente si ponga ora che il rigo RN46 "Imposta a credito" sia pari a €.100. Il calcolo degli acconti risulta inalterato; tuttavia sarà possibile recuperare il credito sugli acconti fino a capienza (senza presentazione F24) e il 1° acconto sarà versato per €. 20.

ACCONTO IRPEF 2018 - SOGGETTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI VERSAMENTO

- i soggetti che, al rigo RN34/RN61, col. 4, presentano un'imposta pari a zero o di importo ≤ € 51,00
- i soggetti che, pur presentando un'imposta a debito, beneficiano di crediti d'imposta superiori all'acconto calcolato
- i soggetti che presumono di non dover pagare imposte nella dichiarazione dei redditi per il 2017, in base ad opportuni calcoli delle imposte dovute (tenendo conto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite)
- i soggetti che, per la prima volta nel 2017, percepiscono redditi assoggettabili ad IRPEF
- i soggetti che non hanno presentato il mod. Unico PF 2016, in quanto non erano tenuti a farlo
- gli eredi dei contribuenti deceduti nel corso del 2017
- i soggetti che hanno un'eccedenza a credito di IRPEF risultante da Unico PF 2016 non ancora utilizzato in compensazione, che copre l'intero acconto dovuto
- i soggetti falliti.

ACCONTO IRES - SOCIETÀ DI CAPITALI - ENTI COMMERCIALI E NON

L'acconto dovuto sul 2018 è pari al **100%**:

- ➔ di rigo **RN17** "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" del mod. Redditi **SC** 2018
- ➔ di rigo **RN28** del mod. Redditi **ENC** 2018 per gli Enti non commerciali.

L'acconto IRES va versato come segue:

RIGO RN17 "IRES DOVUTA"		
≤ €. 20,66	> €. 20,66 ma ≤ €. 257,50	> €. 257,50
Non dovuto	<p>Versamento in unica rata entro il 30/11/2018 (o 11° mese dalla fine dell'esercizio, se non solare)</p>	<p>Versamento 2 rate</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 40% del 100%: termine di versamento imposte a saldo: <ul style="list-style-type: none"> - entro il 02/07/2018 (o 20/08 + 0,40%) per gli esercizi "solari" con bilancio approvato nei termini ordinari (entro il 30 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo se l'esercizio non è solare) - entro il 30 del mese successivo all'approvazione del bilancio se invocata l'approvazione entro 180 gg per particolari esigenze ⇒ 60% del 100%: entro il 30/11/2018 (o 11° mese dalla fine dell'esercizio, se non "solare")

ACCONTO IRAP

La determinazione dell'acconto IRAP 2018 segue le **stesse regole previste per l'IRPEF/IRES**; occorre applicare al rigo **IR21** "Totale imposta" le seguenti misure:

- **100%: soggetti Irpef** (persone fisiche e società di persone o equiparate)
- **100 %: soggetti Ires** (società di capitali, enti commerciali e non).

L'acconto non è dovuto se non supera l'importo di:

- € 51,65 per le persone fisiche / società di persone;
- € 20,66 per i soggetti IRES.

IMPRESE AGRICOLE: ai sensi dell'art. 1 c. 70 L. 208/2015 (che ha abrogato l'art. 3 c. 1 lett. d) Dlgs 446/97 introducendo l'art. 3 c. 2 lett. c-bis), a decorrere dal 2016 sono esclusi da Irapp (dunque non versano l'acconto):

- **produttori agricoli** con attività rientrante **nei limiti dell'art. 32 Tuir** (indipendentemente che dichiarino il reddito agrario o meno); rimangono soggetti se eccedono tali limiti (reddito d'impresa a q/D nel mod. Redditi)
- **cooperative** (e relativi **consorzi**) che forniscono in via principale servizi nel settore della selvicoltura (art. 8 Dlgs 227/2001)
- **cooperative** (e relativi **consorzi**) di cui all'art. 10 Dpr 601/73 e cioè:
 - cooperative **agricole** o che effettuano la manipolazione/conservazione/trasformazione e alienazione di prodotti agricoli (o di animali) **conferiti prevalentemente dei soci**
 - cooperative che allevano animali con mangimi ottenuti per almeno 1/4 dai terreni dei soci
- cooperative della piccola pesca o che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'uso esclusivo di navi di categoria 3 o 4 (art. 8 Dpr 1639/68) o la pesca in acque interne.

ACCONTO IRAP NELLE REGIONI IN DISAVANZO SANITARIO

Le Regioni che presentano condizione di deficit sanitario per le quali, ai fini del versamento dell'acconto 2018, trovano applicazione maggiorazioni di aliquota, l'acconto dell'IRAP va determinato:

- con il **metodo storico**, assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota d'imposta maggiorata (in tal caso non deve essere considerato, quale imposta del periodo precedente, l'importo di rigo IR21);
- con il **metodo previsionale**, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al valore della produzione previsto l'aliquota d'imposta maggiorata.

RIDETERMINAZIONE DELL'ACCONTO "STORICO"

Come per il passato, in presenza di determinate fattispecie:

- se si adotta il criterio "storico", occorre procedere alla rideterminazione della base su cui calcolare l'acconto 2018 (imposta del periodo 2017)
- può risultare più "conveniente" determinare l'acconto 2018 con il metodo "previsionale".

DEDUZIONE FORFETTARIA DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

La deduzione:

- è stata introdotta "a regime" (art. 34 c. 2 L. 183/2011), peraltro essendo determinata sulla base del "*volume d'affari*" (DL 69/2013), non più dei ricavi
- per espressa disposizione di legge, non rileva ai fini della determinazione dell'acconto.



Acconto 2018: per il calcolo dell'acconto Irpef 2018 con il c.d. "**metodo storico**" si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata **senza tenere conto di tale deduzione**. Della deduzione che si prevede di fruire nel 2018 è invece possibile **tenere conto nella determinazione dell'acconto IRPEF/IRES 2017 con il metodo previsionale**.

ATTIVITA' DI NOLEGGIO OCCASIONALE (< 42 GG) DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO

I soggetti che si sono avvalsi della possibilità di assoggettare ad un'imposta sostitutiva del 20% i proventi derivanti da noleggio di imbarcazioni e navi da diporto (con durata ≤ 42 giorni) devono comunque considerati (come fossero ordinariamente soggetti ad Irpef) per il calcolo dell'acconto 2017.

SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDURE DI CRISI (ART. 14, C. 3, D.L. N. 18/2016)

L'acconto con il metodo "storico" è calcolato senza tener conto della riduzione del reddito imponibile derivante dall'esclusione dei contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti a procedure di crisi

TITOLARI DI OBBLIGAZIONI (ART. 13 C. 1 E 2 D.LGS. N. 239/96)

Non si tiene conto del 70% dell'ammontare delle ritenute di determinate tipologie di obbligazioni scomputate per il periodo precedente. Ad oggi l'operatività concreta di questa norma appare dubbia, ma le istruzioni ai modelli dichiarativi la citano ancora.

MAXI-AMMORTAMENTI

La fruizione di:

- iper e/o super ammortamento nel 2017
- comporta l'obbligo di rideterminazione gli acconti 2018



L'articolo 1, comma 12, L. 232/2016 prevede che **"La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo [2018, per i soggetti con periodo d'imposta solare] è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10" (ossia, in assenza delle norme sulla proroga del super ammortamento, dell'iper ammortamento e della maggiorazione relativa ai beni immateriali)".**

Pertanto:

- chi determina gli acconti 2018 con il metodo storico
- deve "depurare" la base imponibile 2017 (IRPEF e IRES)
- dalle agevolazioni fruire relative a super e iper ammortamento.

Esempio4

ALFA SRL ha fruito nel 2017 della prima quota annua di superammortamento per l'acquisto di un bene effettuato nel 2017, che ha generato una variazione in diminuzione di €. 10.000.

Qualora:

- la società decida di versare gli acconti IRES 2018 con il metodo storico
- dovrà rideterminare la base imponibile IRES 2017, eliminando la quota di super ammortamento fruita nel 2017 e calcolando sulla base imponibile rideterminata l'imposta 2017 e poi gli acconti 2018.

RICALCOLO

Ipotizziamo che la Società abbia dichiarato nel 2017 un reddito imponibile di euro 100.000,00 e la relativa IRES risulti pari ad euro 24.000,00 (100.000,00 x 24%).

L'acconto IRES 2018 dovrebbe essere pari ad euro 24.000,00 (100%).

E' necessario tuttavia procedere al ricalcolo dell'IRES 2018 eliminando l'agevolazione fruita relativa al super ammortamento.

La base imponibile IRES al netto dell'agevolazione super ammortamento è pari a 110.000. IRES su tale importo pari a euro 26.400 e, di conseguenza, l'acconto 2018 sarà pari a euro 26.400.



ATTENZIONE - Va evidenziato che:

- la disposizione normativa che impone il ricalcolo (L. n. 232/2016) richiama solo la fruizione del super ammortamento nel 2017
- con la conseguenza che:
 - ✓ **è possibile non eliminare dalla base imponibile 2017** su cui calcolare gli acconti
 - ✓ **l'agevolazione fruita per gli acquisti di fine anno 2015 e 2016.**



Nota: la suddivisione dovrà essere derivata dal libro cespiti, posto che a quadro RF la variazione in diminuzione non differenza, quale codice utilizzato, tra le due fattispecie.

Esempio45

In riferimento al precedente esempio_

- si ipotizzi che ALFA SRL oltre ad aver fruito nel 2017 della prima quota annua di super ammortamento per bene acquistato in corso d'anno
 - abbia fruito della seconda quota di super ammortamento relativa ad un acquisto 2016.
- Qualora la Società decida di versare gli acconti IRES 2018 con il metodo storico non si dovrà procedere a stornare dalla base imponibile IRES 2017 tutte le variazioni in diminuzione legate al super ammortamento, ma solo di quelle legate all'acquisto 2017 pari ad euro 10.000.

Si rende pertanto necessario distinguere la fruizione dell'agevolazione:

- per gli acquisti effettuati nel **2015 (dal 15.10) - 2016**
- per gli acquisti effettuati nel **2017**
 - ⇒ e depurare dalla base imponibile 2017 solo l'agevolazione relativa agli acquisti 2017

CRITERIO "PREVISIONALE"

E' possibile versare in misura inferiore a quanto risulta sulla scorta del criterio storico qualora si presuma di conseguire **un reddito 2018 inferiore** a quello **2017**.

In tal caso occorre:

- ➔ determinare l'imposta presunta **sulla base delle disposizioni fiscali per l'anno 2018**
- ➔ versare la percentuale minima prevista per l'acconto (40% del 100% per il 1° acconto delle persone fisiche ed il 100% a consuntivo).



Verifiche: è opportuno che i soggetti che applicano tale criterio procedano alla verifica se quanto hanno versato in sede di acconto (es.: 2018) si rivela successivamente sufficiente o meno.

La verifica va effettuata in sede di determinazione del saldo 2018 (nel mod. Redditi 2019).

In caso di incapienza, sarà opportuno procedere al ravvedimento operoso dei minori acconti versati.

SITUAZIONI DI CONVENIENZA

In relazione agli acconti 2018, si potranno valutare le seguenti situazioni in cui potrebbe essere conveniente l'applicazione del metodo previsionale.

CEDOLARE SECCA

In relazione al calcolo dell'acconto per il 2018 il versamento:

- ⇒ è dovuto in **misura pari al 95%** dell'imposta dovuta per il 2016
- ⇒ per la determinazione dell'acconto va fatto riferimento alle modalità previste in materia di Irpef.

I casi possibili sono i seguenti:

- ⇒ **applicazione cedolare secca 2018**: nessun acconto per cedolare secca; acconto IRPEF conveniente con il metodo previsionale
- ⇒ **abbandono cedolare secca 2018**: pare conveniente, anche in questo caso, il versamento degli acconti IRPEF con il metodo previsionale.

SEMPLIFICAITI

I contribuenti semplificati che:

- ⇒ nel 2017 hanno determinato un reddito "ridotto" o una perdita per effetto dell'impatto delle rimanenze
- ⇒ potranno determinare il reddito 2018 con il metodo previsionale (facendo magari riferimento al reddito 2017 al loro delle rimanenze)

APPLICAZIONE IRI DAL 2018

Dal 2018 dovrebbe (il condizione è d'obbligo visto l'esperienza passata e le modifiche in campo fiscale proposte) trovare applicazione, come noto, la **nuova IRI** di cui all'art. 55-bis, TUIR per:

- ✓ **imprese individuali**
- ✓ **società di persone in contabilità ordinaria**
- ✓ nonché da parte di **srl con i requisiti per la trasparenza**.

Si potrà versare un minor acconto IRPEF nel caso di esercizio dell'opzione in questione.

RIDETERMINAZIONE DELL'ACCONTO NEL MOD. REDDITI 2018

In dichiarazione sono presenti alcune sezioni destinate ad accogliere il reddito e l'imposta "rideterminati" in applicazione, oltre alle regole ordinarie, di ulteriori disposizioni specifiche.

Mod. Redditi PF 2018

Acconto 2018	Casi particolari	Reddito complessivo	Imposta media	Differenza
RN61 Ricalcolo reddito	1	2	3	4
		,00	,00	,00
RN62 Acconto dovuto		Primo acconto	1	2
			,00	,00
		Secondo o unico acconto		

Va indicato l'acconto determinato con il metodo storico anche se si utilizza il metodo previsionale

CASI PARTICOLARI

CONTRIBUENTI MINIMI / FORFETTARI

A) CONTRIBUENTI CHE PERMANGONO NEL REGIME DEI MINIMI

I soggetti che nel 2017 erano in regime dei minimi e vi permangono nel 2018 (art. 10 c. 12-undecies DL 192/2014) devono versare **l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5%** con i medesimi criteri dell'Irpef. Possono peraltro applicare a scelta il **criterio storico** o il **criterio previsionale**.

B) CONTRIBUENTI FUORIUSCITI DAI MINIMI DAL 2018

I contribuenti in regime agevolato nel 2017 che sono fuoriusciti (per obbligo o facoltà) dal 2018, applicando in tale anno:

b.1) il regime forfetario:

- assoggettano il reddito 2018 all'imposta sostitutiva (15% - 5% se startup)
- **versano l'acconto 2018 dell'imposta sostitutiva dei minimi ("1793")** che indicheranno nel quadro LM del mod. Redditi 2019 PF

b.2) il regime “ordinario”: si consiglia di procedere a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva (che sarà poi recuperata a quadro RN nel mod. Redditi PF 2019)

C) CONTRIBUENTI FORFETTARI NEL 2017 E NEL 20178

I soggetti che hanno fatto accesso al regime forfetario nel 2017 e vi proseguono nel 2018

- versano l’acconto dell’imposta sostitutiva (15% - 5% se startup)
- con le stesse modalità previste ai fini IRPEF.

Possono, peraltro, applicare a scelta il **criterio storico** o il **criterio previsionale**.

D) CONTRIBUENTI ORDINARI 2017 E FORFETTARI NEL 2018

Si ritiene che tali soggetti non siano tenuti a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva, in applicazione del criterio storico (assenza di una base imponibile di riferimento).

In applicazione del criterio previsionale ai fini Irpef, potranno calcolare l’acconto 2017 solo su eventuali altri redditi posseduti nel 2017.

E) CONTRIBUENTI FORFETTARI NEL 2017 ED ORDINARI NEL 2018

Con considerazioni del tutto analoghe a quelle viste per i contribuenti minimi 2017 fuoriusciti dal 2018, anche in questo caso si consiglia:

- di versare l’acconto 2018 dell’imposta sostitutiva (cod. trib. “1790”), che sarà indicato nel rigo RN38 del mod. Redditi PF 2019
- determinare l’acconto Irpef 2018 nei modi ordinari (acconto storico sui redditi 2017 assoggettati ad Irpef, o criterio previsionale).

CEDOLARE SECCA

In relazione al calcolo dell’acconto per il 2018 il versamento:

- ⇒ è dovuto in **misura pari al 95%** dell’imposta dovuta per il 2017
- ⇒ per la determinazione dell’acconto va fatto riferimento alle modalità previste in materia di Irpef.

Nel mod. REDDITI 2018 PF è presente il **nuovo quadro LC** riservato alla “**Determinazione della cedolare secca**”, nel quale:

- ⇒ per determinare **se l’acconto è dovuto o non dovuto** e se va versato in un’unica soluzione o in 2 rate va fatto riferimento all’importo di **rigo LC1, colonna 5 “Differenza”**;
- ⇒ l’ammontare dell’acconto 2018 da versare va esposto a **rigo LC2**.

	SCAGLIONI	ACCONTO 2017	PERCENTUALE	SCADENZA
RIGO LC 1 COLONNA 5	≤ €. 51,65	non dovuto	-	-
	da €. 51,65 fino a €. 257,52	in unica rata	95% rigo LC1, col 5	al 30/11/2018
	≥ €. 257,52	1° rata	38% (40% di 95%) rigo LC1, col 5	al 02/07/2018 (o al 20/08 +0,4%)
		2° rata	57% rigo LC1, col 5	al 30/11/2018

IVIE / IVAFE - ACCONTO 2018

Entro i termini per il versamento del saldo Irpef, le persone fisiche devono provvedere al versamento dell’acconto 2018 di Ivie e Ivafe determinate nel quadro RW.

L'acconto 2018 relativo all'IVIE e IVAFE, pertanto:

- ⇒ è dovuto: se l'importo indicato nel rigo:
 - RW7, colonna 1 (IVIE)
 - RW6, colonna 1 (IVAFE)
 - ✓ è pari o superiore ad €. 51,65
- ⇒ non è dovuto: se di ammonta non superiore a € 51,65

VERSAMENTO: l'acconto va versato:

- in **unica soluzione**, entro il 30/11/2018, se detto importo è non superiore a € 257,52
- in **2 rate** se l'importo di detti campi è superiore a € 257,52:
 - la prima (40%) entro il 02/07/2018 (o 20/08 con maggiorazione 0,40%);
 - la seconda (60%) entro il 30/11/2018.

Se si prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, si può determinare gli acconti sulla base di tale nuova imposta. La prima rata di acconto può essere versata **ratealmente**.

I codici tributo da utilizzare ai fini del versamento dell'acconto IVIE e IVAFE sono i seguenti:

- "4044" (prima rata) e "4045" (seconda o unica rata), per l'IVIE;
- "4047" (prima rata) e "4048" (seconda o unica rata), per l'IVAFE.

ADDIZIONALE COMUNALE

Per determinare l'acconto dell'addizionale comunale Irpef occorre effettuare le seguenti operazioni:

a)	applicare al reddito imponibile relativo all'anno di imposta 2017 (rigo RV17 col. 2) l'aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2018
b)	calcolare il 30% dell'importo così determinato (acconto per il 2018)
c)	detrarre dal risultato ottenuto l'acconto per l'addizionale comunale 2018 trattenuto dal datore di lavoro (rigo RC10 col. 5).

METODO DI CALCOLO

criterio storico	l'acconto è pari al 30% dell'addizionale dovuta per il 2017, determinata applicando al relativo reddito imponibile (rigo RV17 col. 2) l'aliquota deliberata dal Comune nel quale il contribuente ha la residenza al 1/01/2018
criterio previsionale	l'acconto è pari al 30% dell'addizionale dovuta per l'anno in corso (2018), determinata applicando all'inferiore reddito imponibile che si prevede di conseguire per il medesimo anno l'aliquota deliberata dal Comune nel quale il contribuente ha la residenza al 1/01/2018.

Nota: prima di procedere al calcolo è necessario verificare quanto deliberato dal Comune in materia di esenzione; in particolare, se viene prevista una soglia di esenzione:

- di importo superiore all'imponibile, l'addizionale non è dovuta;
- di importo inferiore all'imponibile, l'acconto si calcola applicando l'aliquota all'intero imponibile.

In presenza di redditi assoggettati a cedolare secca gli stessi devono essere considerati al fine di stabilire il superamento o meno della soglia di reddito, eventualmente stabilita dal Comune / Regione, per l'esenzione dall'applicazione delle addizionali IRPEF (CM 19/2012)

INDICAZIONE IN UNICO

L'acconto dell'addizionale comunale IRPEF dovuto per il 2018, indipendentemente dal metodo di utilizzato, va indicato nel rigo RV17 del mod. Redditi PF 2018. L'ammontare da esporre è quello calcolato secondo il metodo storico e non il minore importo versato o che si intende versare.

Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2018	RV17	1	2	3	4	5	6	7	8
		Agevolazioni	Imponibile	Aliquote per scaglioni	Aliquota	Acconto dovuto	Addizionale comunale 2018 trattenuta dal datore di lavoro	Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa)	Acconto da versare
			,00			,00	,00	,00	,00

TRASPARENZA FISCALE E ACCONTI

Per la determinazione degli acconti in caso di opzione per la trasparenza, la norma stabilisce che:

2018 E' IL 1° ESERCIZIO DI EFFICACIA OPZIONE	<p>l'acconto è calcolato con le regole ordinarie (senza tener conto della trasparenza), determinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> in capo alla <u>società partecipata</u>: con il metodo storico o previsionale; in tale ultimo caso l'art. 9, DM 23/04/2004 prevede che la società partecipata deve avere riguardo all'imposta che si sarebbe determinata in assenza dell'opzione <u>in capo ai soci</u>: con il criterio storico o previsionale; in tale ultimo caso essi possono tener conto dell'avvenuta opzione. <p>Ai fini del calcolo degli acconti, tale ultima previsione consente al socio di portare in diminuzione del proprio reddito l'eventuale perdita che prevede sarà conseguita dalla partecipata</p> <p>N.B.: l'esercizio dell'opzione per la trasparenza va effettuata nel quadro OP del mod. Redditi SC 2018.</p>
ESERCIZI SUCCESSIVI DI EFFICACIA	In costanza di trasparenza, gli acconti vanno versati solo dai soci (società o persone fisiche) partecipanti , le quali comprendono nelle proprie basi di calcolo anche le quote di reddito (perdita) trasparente a loro imputato
MANCATO RINNOVO OPZIONE NEL 2018	gli obblighi di acconto 2018 si determinano <u>senza tener conto dell'opzione</u> , con la conseguenza che è necessario rideterminare l'imposta dovuta relativa l'anno precedente (2017) sulla base delle regole vigenti in assenza di trasparenza: <ul style="list-style-type: none"> <u>società partecipata</u>: calcola l'acconto sul reddito imputato per trasparenza nel periodo precedente <u>soci</u>: determinano gli acconti sul reddito prodotto nel periodo precedente senza considerare la parte di esso imputata dalla società partecipata
PERDITA DI EFFICACIA DELL'OPZIONE	<p>Per il periodo d'imposta in cui si verifica la perdita di efficacia dell'opzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> la partecipata, che non ha versato gli acconti, deve eseguire il versamento di quanto dovuto il singolo socio, pur avendo versato gli acconti, può trovarsi nella condizione di doverli integrare se inferiori a quanto dovuto in seguito alla decadenza dalla trasparenza; tale ipotesi può verificarsi nei casi in cui siano state imputate perdite per trasparenza nel periodo precedente. <p>Qualora si realizzi la perdita di efficacia dell'opzione, l'acconto va ricalcolato ed integrato nei termini ordinari, se non scaduti; diversamente, entro 30 giorni dall'evento che ha determinato la perdita di efficacia del regime.</p>

DECESSO DEL CONTRIBUENTE

Obbligo di versamento: condizione per l'obbligo di versamento dell'acconto è che:

➔ il contribuente **esista nel momento in cui l'acconto stesso è dovuto**.

Acconti 2018: se il decesso avviene in una data compresa:

- tra il 1/01/2018 ed il 30/06/2018: nessun acconto 2018 è dovuto
- tra il 1/01/2018 ed il 30/11/2018: il 2° acconto 2018 non è dovuto (gli eredi scomputano dal mod. Redditi 2019 presentata per conto del decuius il 1° acconto 2018 da questi versato).

Saldo 2017: occorre distinguere tra i decessi intervenuti:

- nel 2017 o entro il 28/02/2018: i versamenti delle imposte sono ordinari (02/07/2018 o 20/08/2018 + 0,4%)
- dopo il 28/02/2018: i termini sono prorogati di 6 mesi, scadendo al 30/12/2018.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Come noto il DL 50/2017, a decorrere dal **1/06/2017**, ha ampliato la platea di soggetti tenuti alla presentazione del **mod. F24 tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate** (Entratel o Fisconline)

VERSAMENTO	SOGGETTO	COMPENSAZIONE	MODALITÀ UTILIZZABILE
F24 "A ZERO"	chiunque	TOTALE	Entratel / Fisconline
F24 "A DEBITO"	Titolare partita IVA	CON COMPENSAZIONE (qualsiasi tributo per qualsiasi importo; sono esclusi i crediti previd.)	Entratel / Fisconline
		SENZA COMPENSAZIONE	- Entratel / Fisconline
	Privato	CON COMPENSAZIONE	- remote / home banking
		SENZA COMPENSAZIONE	- Entratel / Fisconline - remote / home banking - modello cartaceo

CODICI TRIBUTO

I codici da utilizzare ed i relativi importi minimi sono i seguenti:

IMPOSTA	CODICE TRIBUTO	Importo minimo superiore a:
Saldo IRPEF	4001	12,00
Saldo addizionale regionale all'Irpef	3801	12,00
Saldo addizionale comunale all'Irpef	3844	12,00
1° Acconto Irpef	4033	51,65
Acconto Addizionale comunale	3843	12,00
Acconto Irpef da tassazione separata (quadro RM)	4200	-
Saldo Imposta sostitutiva del 5% contribuenti minimi	1795	12,00
Acconto Imposta sostitutiva del 5% contribuenti minimi	1793	12,00
Saldo Imposta sostitutiva del 15%/5% contribuenti forfettari	1792	12,00
Acconto Imposta sostitutiva del 5% contribuenti forfettari	1790	12,00
Saldo IRAP	3800	10,33
1° Acconto Irap persone fisiche e società di persone/assimilati	3812	51,65
Acconto Irap società di capitali/assimilati		20,66

CIRCULARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Saldo IRES	2003	12,00
Acconto Ires	2001	20,66
Maggiorazione IRES 10,5%	2020	12,00
Acconto maggiorazione IRES 10,5%	2018	12,00
Saldo annuale modello Iva	6099	10,33
Saldo di cedolare secca	1842	12,00
Acconto di cedolare secca	1840	12,00
Acconto IVIE	4044	51,65
Saldo IVAFE	4043	12,00
Acconto IVAFE	4047	51,65

IMPORTI MINIMI

Gli importi a saldo dovuti per Iva, Irap, Irpef e relative addizionali e Ires, se versati in unica soluzione sono arrotondati all'unità di euro. Considerato che nelle dichiarazioni annuali gli importi sono indicati con arrotondamento all'unità di euro, i versamenti si eseguono

- ⇒ **a partire da € 11,00** (importo minimo > € 10,33): per Iva e Irap
- ⇒ **a partire da € 13,00** (importo minimo > € 12,00): per Irpef e relative addizionali e Ires.

Gli importi minimi sono disposti sia per il pagamento che per il rimborso d'imposta.

Gli importi inferiori ai minimi non sono dovuti/non configurano un credito; i soggetti tenuti alle scritture contabili devono registrare una sopravvenienza attiva (saldo a debito) o passiva (saldo a credito).

ALTRI ASPETTI

Come di consueto, il versamento delle imposte a saldo/acconto è:

COMPENSABILE (imposte e contributi)	<p>→ verticalmente: con imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore (senza la necessità di utilizzare il mod. F24)</p> <p>→ orizzontalmente: con tributi e/o contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori (<u>es</u>: saldo IRPEF 2017 a credito con rata acconto IRAP 2018).</p> <p>→ nel limite di € 700.000 nell'anno solare (€ 1.000.000 per i subappaltatori con almeno l'80% di prestazioni rese in reverse charge).</p> <p>Monitoraggio dei crediti d'imposta: la compensazione orizzontale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ è libera fino ad € 5.000; per importi eccedenti è necessario il visto di conformità) ▪ per compensare crediti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e ritenute alla fonte di importo > € 5.000 annui il visto di conformità può essere apposto solo in sede di invio telematico (è necessario l'invio anticipato per il solo mod. IVA) ▪ è vietato l'utilizzo in compensazione di crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritte a ruolo di importo > € 1.500.
	<p>RAVVEDIBILE (sole imposte)</p> <p>in caso di mancato/insufficiente versamento degli importi, versando una sanzione ridotta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno</p>